



REPUBBLICA ITALIANA

N. 6733/04 Reg.Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg.Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL N.

Reg.Sez.

LAZIO

SEZIONE III *BIS*

Anno 2005

composto dai Magistrati:

Saverio CORASANITI - PRESIDENTE

Giulio AMADIO - CONSIGLIERE

Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 6733/2004 R.G. proposto da RUSSO
Liliana e altri, come da elenco allegato,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso De
Grandis e Gianfranco Marzocco, ed elettivamente
domiciliati in Roma, via degli Scipioni - 268/a,
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bozzi;

c o n t r o

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, presso la cui sede domicilia per

legge;

per l'annullamento

- del decreto 7.6.2004 e della nota 3.6.2004 n. 29 del Direttore generale per il personale della Scuola - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, nella parte in cui dispongono integrazioni al decreto in data 21.4.2004, con il quale la medesima autorità ha definito il regolamento per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti degli aspiranti alle nomine nei ruoli di docenza della scuola statale;
- del decreto 29.7.2004 del Direttore generale per il personale della scuola, con il quale sono state recepite le disposizioni di interpretazione autentica della legge 4.6.2004 n. 143 introdotte con legge 27.7.2004 n. 186;
- del decreto 31.3.2005 e della nota 31.3.2004 n. 444 del Direttore generale per il personale della Scuola, con i quali è definito il regolamento per l'integrazione e

l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
per l'anno scolastico 2005/2006;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'Amministrazione intimata;

Visto l'atto d'intervento adesivo di Guarneri
Vincenzo e altri, come da elenco allegato,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso De
Grandis e Gianfranco Marzocco, ed elettivamente
domiciliati in Roma, via degli Scipioni - 268/a,
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bozzi;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti
tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 18.7.2005, con
designazione del Consigliere dott. Antonio
Vinciguerra relatore della causa, i procuratori
delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:

F A T T O

Alcuni docenti di scuola secondaria contestano le
disposizioni regolamentari adottate dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 per la formazione delle graduatorie permanenti degli aspiranti all'immissione in ruolo.

In primo luogo è formulata un'eccezione d'incostituzionalità della tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, come definita dalla legge 4.6.2004 n. 143 di conversione del D.L. 7.4.2004 n. 97. È contestata la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ulteriormente è contestata la violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile e dell'art. 15, comma 5, della legge 3.8.1988 n. 400, sostenendo che la regolamentazione ministeriale attribuisce carattere retroattivo alla tabella di valutazione dei titoli rispetto all'entrata in vigore della legge n. 143/2004, che la contiene. La censura è formulata con specifico riguardo alle, innovative, disposizioni in tema di valutazione del servizio non specifico e di supervalutazione del servizio svolto in scuole di

montagna (tabella di valutazione dei titoli, punto B.3, lettere b-bis e h).

È contestata, inoltre, la disposizione ministeriale che limita a sei mesi la valutabilità del servizio d'insegnamento per ciascun anno.

Infine, è contestata la violazione dei diritti quesiti degli aspiranti alla immissione in ruolo già iscritti nelle graduatorie permanenti.

Con motivi aggiunti, formulati dopo l'introduzione ad opera della legge 27.7.2004 n. 186 della normativa d'interpretazione autentica della L. n. 143/2004, è contestata la disposizione che identifica il servizio d'insegnamento in scuole di montagna, ai fini dell'attribuzione del punteggio doppio, nel servizio svolto in sedi ubicate ad altezza superiore a seicento metri sul livello del mare di scuole di comuni classificati quali comuni di montagna.

L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio e ha presentato memoria di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

La causa è passata in decisione all'udienza del 18.7.2005.

D I R I T T O

La legge 4.6.2004 n. 143, che ha convertito il D.L. 7.4.2004 n. 97, intende valorizzare - ai fini dell'ammissione nelle graduatorie permanenti per l'immissione nel ruolo dei docenti della scuola statale - il servizio svolto per classi di concorso o posti d'insegnamento diversi da quello per il quale si chiede l'iscrizione in graduatoria e il servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà.

Il primo è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto per il servizio specifico per la classe di concorso o posto della graduatoria d'iscrizione (punto B.3 b-bis della tabella di valutazione, introdotto dalla legge di conversione).

Tra i servizi svolti in condizioni di particolare difficoltà rientra, per quanto d'interesse in fattispecie, il servizio d'insegnamento nelle scuole situate in comuni classificati di montagna

ai sensi della legge 1.3.1957 n. 90, delle quali almeno una sede è collocata in località sopra i 600 metri dal livello del mare (punto B.3 h della tabella di valutazione, introdotto dalla legge di conversione); la norma cosiddetta "d'interpretazione autentica" di cui all'art. 8 *nonies*, 1° comma, della legge 27.7.2004 n. 186 specifica che il servizio valutabile con punteggio privilegiato - il doppio del punteggio ordinario - è quello svolto nella sede situata al di sopra dei 600 mt. s.l.m.

In entrambi i casi il legislatore ha operato scelte di opportunità politica che non appaiono in contrasto con i principi costituzionali, in quanto razionali e non discriminatorie. È palese l'intento legislativo di valorizzare l'attività didattica comunque resa, laddove nel regime precedente riceveva considerazione il solo insegnamento nella medesima classe di concorso della graduatoria di riferimento; come anche l'obiettivo di premiare le scelte, da parte dei docenti, di scuole che sono disagiati a causa delle difficoltà di collegamento

e delle condizioni climatiche.

L'eccezione di incostituzionalità sollevata non appare dunque fondata, così come non è fondata la censura di violazione dei diritti quesiti dei docenti già iscritti nelle graduatorie, giacché la norma di cui all'art. 401, comma 3, del T.U. 16.4.1994 n. 297 (nel testo inserito dalla L. n. 124/1999), la quale disponeva la salvaguardia delle posizioni di graduatoria permanente nelle procedure d'integrazione e di modifica, è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. n. 97/2004 ed è venuta meno, perciò, ogni posizione di aspettativa tutelata in proposito, senza che con questo possano ritenersi lese prerogative di ordine costituzionale.

Non è esatto, inoltre, affermare che l'attività di normazione secondaria ha attribuito alle nuove disposizioni legislative un effetto retroattivo, in contrasto con i principi generali, giacché sia la legge che le norme di applicazione sono entrate in vigore prima dell'adozione delle graduatorie permanenti, alla cui formazione sono indirizzate per quanto concerne la valutazione dei titoli. La

doglianza formulata in proposito è, dunque, anch'essa infondata.

È invece meritevole di attenzione la censura con la quale è dedotta l'illegittimità delle disposizioni ministeriali di cui all'art. 3, comma 3, del D.D. 7.6.2004 e alla precedente nota n. 29/2004 punto C.2, secondo le quali il servizio d'insegnamento complessivamente valutabile in ciascun anno scolastico non può superare sei mesi.

La disposizione fonda un'interpretazione della normativa regolamentare cui potrebbe aver dato adito il cattivo coordinamento, con il contesto preesistente, della norma introdotta dalla legge di conversione al punto B.3 b-bis della tabella di valutazione di cui al D.L. n. 97/2004. Tuttavia detta interpretazione non ha ragion d'essere, né fondamento legislativo.

La novella di cui al punto B.3 b-bis valorizza, come detto, il cosiddetto servizio d'insegnamento "non specifico" - svolto, cioè, per classi di concorso diverse o posti differenti da quelli cui si riferisce la graduatoria d'iscrizione -

riconoscendone la valutabilità nella misura del 50 per cento del punteggio pieno. L'unico limite consentito è dato dalla misura del punteggio massimo attribuibile per i titoli di servizio (12 punti per anno scolastico, ai sensi del punto B.1 della tabella), non essendo riscontrabili limiti temporali nella normativa primaria.

In conclusione, il ricorso può essere accolto limitatamente al riconoscimento della illegittimità delle citate disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.D. 7.6.2004 e al punto C.2 della nota n. 29/2004, le quali limitando a sei mesi il servizio valutabile possono impedire senza alcun fondamento normativo il raggiungimento del punteggio massimo di cui al punto B.1 della tabella di valutazione.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III *bis*, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui a parte motiva.

Per l'effetto, annulla l'art. 3, comma 3, del

decreto 7 giugno 2004 del Direttore generale per il personale della scuola e il punto C.2 della nota 3.6.2004 n. 29 della medesima autorità nella parte in cui limitano a sei mesi per ciascun anno scolastico il servizio d'insegnamento valutabile.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2005.

Saverio Corasaniti PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.